

**Oggetto: Gara per la fornitura di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1041**

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

Si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 6/12/2011 n. 201 convertito nella legge del 22/12/2011 n. 214, potrà non essere compilato l'Allegato 3 al Disciplinare - "Modello di Dichiarazione di carattere economico". Poiché il Decreto in parola è intervenuto successivamente alla pubblicazione del Bando, onde consentire la sottoposizione a Sistema dell'Offerta, è necessario che il concorrente inserisca comunque a Sistema l'Allegato 3 - "Modello di Dichiarazione di carattere economico", anche nell'ipotesi in cui il medesimo offerente non intenda compilarlo. Conclusivamente, alla luce dei superiori chiarimenti, resta pertanto inteso che la mancata compilazione dell'Allegato 3 "Modello di Dichiarazione di carattere economico", non costituisce causa di esclusione dalla gara.

#### **1) Domanda (In riferimento al Capitolato Tecnico)**

In riferimento al paragrafo 4.1.2 "Memoria RAM" si chiede se la possibilità di espansione della memoria RAM ad almeno 8 GB debba essere garantita senza sostituzione della memoria base già installata (4 GB) oppure è ammesso garantire l'espandibilità ad 8 GB pur avendo gli slot occupati dalla memoria già presente nel personal computer portatile ?

#### **Risposta**

L'espandibilità ad almeno 8 GB può essere garantita anche attraverso la sostituzione della memoria base già installata.

#### **2) Domanda**

In riferimento al paragrafo 4.1.17.1 e 4.2.17.1 "Sistema Operativo Microsoft Windows" si chiede conferma che per la licenza d'uso si intende la versione Windows 7 Professional OEM sia a 32 bit che a 64 bit ed in tal caso di specificare quale versione deve essere preinstallata in fabbrica dal produttore?

#### **Risposta**

Con riferimento al sistema operativo Windows 7 Professional, la licenza d'uso può essere fornita anche in versione OEM, sia a 32 bit che a 64 bit. In fase di predisposizione degli apparati, il Fornitore deve configurare i Personal Computer con la versione a 32 bit di Windows, salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione al momento dell'invio dell'ordine di acquisto.

#### **3) Domanda**

In riferimento al paragrafo 4.1.10 e 4.2.10 "Peso" si chiede se il dispositivo di collegamento ad una rete commutata (modem) e relativo cavo collegabile al Personal Computer Portatile mediante porta USB debba essere considerato o meno nella determinazione del peso complessivo dell'apparecchiatura base.

#### **Risposta**

No, l'eventuale dispositivo esterno di collegamento ad una rete commutata (modem), collegabile al Personal Computer Portatile mediante porta USB, slot PCMCIA o simili, e il relativo cavo non devono essere considerati nella determinazione del peso complessivo dell'apparecchiatura base.

#### **4) Domanda**

In riferimento al paragrafo 6.4.1 "Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia", premesso che per tutta la durata della garanzia al cliente viene riconosciuta la sostituzione del componente guasto secondo i tempi previsti in convenzione e che la sostituzione è consentita in base alle regole imposte dalla garanzia del produttore (solo dietro restituzione contestuale del componente guasto), si chiede come debba essere

regolato l'intervento qualora il cliente non intenda restituire immediatamente la componente guasta? Addebito della parte non restituita? Non esecuzione dell'intervento?

#### **Risposta**

Con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ed, in particolare, in caso di sostituzione della componente guasta, il Fornitore è obbligato comunque al rispetto di tutte le obbligazioni e dei livelli di servizio previsti dalla Convenzione e dal Capitolato tecnico, a nulla rilevando l'eventuale mancata restituzione immediata della componente guasta da parte dell'Amministrazione. Pertanto non è ammessa la non esecuzione dell'intervento né addebito della componente non restituita.

#### **5) Domanda**

In riferimento al paragrafo 6.1 "Predisposizione apparati, consegna, installazione e collaudo", si chiede di sapere nel caso che negli ordinativi di fornitura non sia specificata la sede di consegna oppure la stessa venga comunicata successivamente all'emissione dell'ordinativo (mancanza di informazione che non permette una corretta predisposizione delle attività propedeutiche alla consegna dei prodotti richiesti) se l'ordinativo debba essere rifiutato oppure in attesa di perfezionamento? In tal caso quale data deve essere assunta ai fini del conteggio dei termini di consegna?

#### **Risposta**

Come espressamente previsto nelle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione, all'articolo 3 comma 10, *"Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate"*. Ovviamente, in tal caso, ai fini della consegna si terrà conto della data di ricezione dell'ordinativo valido.

#### **6) Domanda**

In riferimento al paragrafo 6.2 "Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)", si chiede di sapere nel caso che negli ordinativi di fornitura non sia specificata la sede di ritiro oppure il cliente si riserva di comunicare la stessa successivamente all'emissione dell'ordinativo, mancanza di informazione che non consente una corretta predisposizione delle attività propedeutiche ai ritiri dei prodotti obsoleti richiesti, se l'ordinativo debba essere rifiutato oppure in attesa di perfezionamento? In tal caso quale data deve essere assunta ai fini del conteggio dei termini dei ritiri? Entro quanto tempo al massimo dall'emissione dell'ordinativo è consentito comunicare le informazioni per i ritiri?

#### **Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n.5.

#### **7) Domanda**

In considerazione del Decreto Lgs.vo n. 68 del 9/4/03, compenso per "copia privata", che prevede il versamento alla SIAE di uno specifico importo per alcuni dei prodotti previsti nella gara in oggetto, in considerazione del fatto che i potenziali acquirenti dei prodotti stessi appartengono alla Pubblica Amministrazione, si chiede se l'importo debba essere o meno considerato nel prezzo esposto in fattura trattandosi di forniture rivolte esclusivamente alla PA e quindi per clienti potenzialmente esenti?

#### **Risposta**

Si rimette al richiedente ogni più opportuna verifica sulla necessità di corrispondere alla SIAE uno specifico importo ai sensi del D.lgs. n. 68/2003, e, pertanto, verificare presso la SIAE se il compenso in argomento, allo stato della vigente normativa di riferimento, sia o meno dovuto.

Si ribadisce, comunque, che il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile e dei relativi dispositivi opzionali, deve intendersi comprensivo di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.

Inoltre, come espressamente disciplinato all'art. 9 dello Schema di Convenzione, si ricorda che: *“il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali; il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.*

*Il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale”.*

#### **8) Domanda**

In riferimento all'articolo 16 “Fuori produzione” e all'articolo 17 “Evoluzione tecnologica” dello Schema di Convenzione, si chiede se a seguito di un “fuori produzione”, nel caso la configurazione offerta non fosse più disponibile, se è possibile fornire un prodotto con caratteristiche uguali o migliorative anche di altro produttore?

#### **Risposta**

Sì, previa autorizzazione della Consip ed alle condizioni di cui ai citati articoli 16 e 17 dello Schema di Convenzione.

#### **9) Domanda**

In riferimento ai paragrafi 5.1.1, 5.2.1, 4.3.1.7 e 4.3.2.7, si chiede se la batteria secondaria debba poter funzionare anche indipendentemente e senza la presenza della batteria primaria.

#### **Risposta**

Non è necessario che la batteria secondaria debba poter funzionare indipendentemente e senza la presenza della batteria primaria.

#### **10) Domanda**

In riferimento ai paragrafi 5.1.1, 5.2.1, 4.3.1.7 e 4.3.2.7, si chiede se la batteria secondaria, qualora richiesto che debba poter funzionare anche indipendentemente e senza la presenza della batteria primaria, debba soddisfare i requisiti minimi di durata batterie di 300 minuti quando messa in funzione senza la batteria primaria.

#### **Risposta**

Per quanto riguarda il funzionamento della batteria secondaria in presenza o meno della batteria primaria, si veda la risposta alla domanda n. 9.

I requisiti minimi e migliorativi di durata della batteria secondaria, come definiti nei paragrafi 5.1.1, 5.2.1, 4.3.1.7 e 4.3.2.7 del Capitolato Tecnico, e in particolare i requisiti minimi di durata di 300 minuti, sono riferiti:

1. all'utilizzo congiunto della batteria primaria e di quella secondaria, nel caso in cui le due batterie possano essere installate contemporaneamente;
2. all'utilizzo della sola batteria secondaria, nel caso in cui la batteria secondaria possa essere utilizzata esclusivamente in sostituzione della batteria primaria.

### **11) Domanda (In riferimento al Disciplinare)**

Come noto, l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, anche di recente (parere 61/2011), ha precisato che l'istituto dell'avvalimento costituisce uno strumento generale utilizzabile anche dai Raggruppamenti Temporanei che si realizza nel caso in cui il Raggruppamento si avvalga di capacità di un imprenditore terzo, ovvero dello stesso partecipante al RTI attraverso l'avvalimento interno. Si prega, pertanto, di confermare, la legittimità del ricorso nell'ambito di un costituendo RTI all'avvalimento interno, senza che neppure astrattamente si possa realizzare una violazione della prescrizione contenuta al punto 3.5 par. 2 (pag. 12 di 57) del Disciplinare.

### **Risposta**

In osservanza del principio della più ampia partecipazione ai pubblici appalti, si ammette la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte di soggetti facenti parte di un RTI, sia qualora detto avvalimento sia effettuato nei confronti di soggetti esterni al RTI, sia qualora sia effettuato nei confronti degli stessi partecipanti al Raggruppamento. Ciò in virtù di quanto disposto degli articoli nn. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, per cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Pertanto il divieto di cui al Paragrafo 3.5 punto 2 del Disciplinare di gara, deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'Impresa avvalente e di quella ausiliaria alla medesima gara, qualora dette Imprese siano tra loro in concorrenza e, quindi, a ciascuna di esse siano riconducibili autonome e contrapposte offerte.

### **12) Domanda**

In riferimento al Capitolato Tecnico par. 6.1 pag 30. Si chiede all'Amministrazione di meglio specificare cosa è richiesto di fare al tecnico durante la fase di installazione della macchina.

Saranno necessari inserire parametri di configurazione per l'accesso alla rete/dominio dell'utente?

In caso affermativo si chiedono maggiori dettagli:

- Le informazioni di delivery, consegna e installazione fornite dall'Amministrazione saranno contestuali al momento dell'ordine?

- E' previsto il trasferimento dei dati dell'utente (dalla macchina vecchia alla macchina nuova)?

In caso affermativo si richiede di stimare le quantità medie di dati o il tempo medio necessario a concludere l'operazione.

### **Risposta**

Al momento dell'ordine l'Amministrazione fornirà le informazioni logistiche relative alla consegna/installazione (indirizzi, referenti, ecc.).

Durante la fase di installazione della macchina non sarà necessario inserire parametri di configurazione per l'accesso alla rete/dominio dell'utente, né prevedere il trasferimento dei dati dell'utente; saranno richieste le attività necessarie per l'accensione del/i personal computer (completo/i di tutti i dispositivi sia base che opzionali), il caricamento dei software preinstallati e la verifica del funzionamento dell'apparecchiatura.

### **13) Domanda**

In riferimento al Paragrafo 4.3.1.8 e 4.3.2.8 del Capitolato tecnico - Ciclo delle batterie: si chiede se il test di laboratorio richiesto come comprova del requisito possa essere eseguito da laboratorio interno alla casa costruttrice, ovvero da laboratorio terzo accreditato, fermo restando il rispetto delle norme richieste.

## Risposta

Il test di laboratorio può essere eseguito da laboratorio interno alla casa costruttrice o da laboratorio terzo nel rispetto della norma richiesta. Come indicato ai paragrafi 4.3.1.8 e 4.3.2.8 del Capitolato Tecnico, *“Il rispetto del requisito dovrà essere comprovato attraverso un test di laboratorio da cui risulti che le condizioni di esecuzione del test siano conformi al paragrafo 7.6.1 (par. 1 e par. 2) della norma IEC 61960 ed. 2.0 per celle Li-Ion/LiP”*.

## 14) Domanda

In riferimento al Paragrafo 4.3.1.11 e 4.3.2.11 del Capitolato tecnico - Imballaggi: in considerazione delle numerose etichette per la certificazione degli imballi si richiede, se possibile, di indicare quali debbano essere considerate equivalenti a quelle richieste, ovvero se è accettabile una dichiarazione da parte della casa costruttrice degli imballi attestante il requisito.

## Risposta

Come riportato nei paragrafi 4.3.1.11 e 4.3.2.11 del Capitolato tecnico *“Si presume conformità al requisito il possesso di un’etichetta FSC, PEFC o equivalente”*.

Ad attestazione del requisito non è accettabile una generica dichiarazione da parte della casa costruttrice degli imballi. In alternativa al possesso di una etichetta:

- a) Nell’ipotesi di carta e cartone contenente il 100% di fibre di cellulosa riciclata, costituisce mezzo di prova appropriato un’asserzione ambientale autodichiarata dal fabbricante (casa costruttrice degli imballi) redatta in conformità alla UNI EN 14021, accompagnata dal bilancio di massa del fabbricante (casa costruttrice degli imballi).
- b) Nell’ipotesi di fibre di cellulosa vergine provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, il concorrente deve fornire documentazione adeguata ottenuta presso il fornitore che descriva il processo di gestione utilizzato e che certifichi che il regime di gestione delle foreste soddisfa correttamente i requisiti di cui al paragrafo 15 della Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l’Unione europea.

## 15) Domanda

Relativamente ai lotti 1 e 2: si richiede se le caratteristiche tecniche dell’offerta presentata e le caratteristiche migliorative evidenziate nell’offerta debbano essere possedute dai prodotti alla data della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alcune caratteristiche possano essere presentate solo alla data del collaudo, si chiede di precisarle.

## Risposta

Alla luce della *lex specialis* di gara, nonché degli ineludibili principi di par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa, si conferma che alla data di presentazione dell’offerta, i prodotti devono possedere tutti i requisiti e le caratteristiche tecniche, minime e migliorative, conformi alle prescrizioni della *lex specialis*, dichiarate nell’offerta tecnica.

Conseguentemente, pertanto, si conferma altresì che la documentazione da produrre, alla stregua delle previsioni della *lex specialis*, nella fase di verifica tecnica a riprova del possesso delle caratteristiche tecniche dichiarate in offerta, dovrà ovviamente e necessariamente essere antecedente o coeva al termine ultimo previsto dalla *lex specialis* di gara ai fini della presentazione dell’offerta.

## 16) Domanda

Relativamente ai lotti 1 e 2: si chiede di precisare se i prodotti offerti e collaudati possano essere soggetti a procedura di upgrade nonostante non si sia dato seguito a nessuna accettazione di ordini e consegna degli stessi.

## Risposta

Si, le procedure di upgrade disciplinate negli articoli 16 (fuori produzione) e 17 (evoluzione tecnologica) dello Schema di Convenzione, possono essere effettuate indipendentemente dagli eventuali ordinativi emessi dalle Amministrazioni.

## 17) Domanda

In riferimento al Punto 3 dell'allegato 6B - Garanzie Assicurative: in caso di aggiudicazione viene richiesta una assicurazione che comprenda tra l'altro "Responsabilità civile prodotti per i danni materiali e diretti causati a terzi da difetto dei prodotti, materiali, pezzi di ricambio utilizzati nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto per il quale l'aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore." Si chiede di precisare se la RCT Prodotti debba essere presentata anche se l'aggiudicatario rivestisse in Italia la qualifica di rivenditore (e quindi non di produttore) e non svolgesse il servizio manutentivo sulle apparecchiature.

## Risposta

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula della Convenzione, a presentare, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato 6B al Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; tra queste la Responsabilità civile prodotti così come disciplinata al predetto allegato 6B.

Ad ogni buon conto, si rammenta che le attività di manutenzione sono parte integrante della fornitura e, quindi, come tali comprese negli obblighi assicurativi. Quindi, il tenore della domanda parrebbe sottintendere il ricorso, per l'attività di manutenzione, al subappalto.

Al riguardo, si rammenta quanto disposto al par. 8 del Disciplinare in materia di subappalto: " *il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e della Consip S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori*".

## 18) Domanda

In riferimento al capitolato tecnico par. 4.4. REQUISITI DI CONFORMITÀ: il capitolato tecnico al paragrafo 4.4. REQUISITI DI CONFORMITÀ prevede che le apparecchiature offerte siano "in possesso dell'etichetta EPA ENERGY STAR versione 5.0 o equivalente".

Considerato che l'ottenimento dell'etichetta "EPA Energy Star" risulta demandato a pochissimi laboratori accreditati dall'agenzia per l'ambiente degli Stati Uniti, definiti "EPA Recognized Certification Bodies"; che tali laboratori sono presenti solo in U.S.A. e Canada e quindi non sono presenti sul territorio europeo, si chiede di precisare se il possesso di un rapporto di prova emesso da laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, attestante il pieno possesso dei requisiti previsti dalle linee guida Energy Star 5.0 e quindi misurato secondo le procedure di test previste nelle stesse linee guida, soddisfi il requisito di conformità previsto.

## Risposta

No, il requisito richiesto è il possesso dell'etichetta Energy Star 5.0 o altra etichetta equivalente. Un rapporto di prova emesso da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, attestante il pieno possesso dei requisiti previsti dalle linee guida Energy Star 5.0 e quindi misurato secondo le procedure di test previste nelle stesse linee guida, non soddisfa il requisito richiesto, anche in termini di autorizzazione all'utilizzo del logo Energy Star .

Si precisa che il rilascio dell'etichetta Energy Star 5.0 non è demandato agli EPA Recognized Certification Bodies come erroneamente espresso nella richiesta di chiarimento.

Per ottenere l'etichetta, i fabbricanti devono essere Partner del Programma Energy Star, anche secondo quanto disciplinato dall'art 5 del Regolamento (CE) N. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 15 gennaio 2008. Per i produttori già Partners del Programma US-EPA Energy Star non è necessario ripetere la procedura di registrazione presso la Commissione europea. Inoltre, il paragrafo 4 della Decisione della Commissione europea del 16 giugno 2009 (2009/489/CE) disciplina le procedure di prova per l'ottenimento dell'etichetta relativamente ai prodotti destinati al mercato europeo, specificando che i fabbricanti sono tenuti ad eseguire prove e ad autocertificare i modelli che soddisfano le linee guida Energy Star. I risultati delle prove devono essere notificati all'EPA o alla Commissione europea a seconda dei casi, consentendo in questo modo l'utilizzo del logo Energy Star.

## 19) Domanda

In riferimento al capitolato tecnico 8.1. VERIFICA TECNICA DEL CAMPIONE DELLE APPARECCHIATURE: in relazione a quanto descritto dal capitolato di gara, viene attribuito un punteggio premiante al prodotto offerto che disponga di una batteria secondaria in grado di consentire una autonomia superiore ai 300 minuti (benchmark BAPCO MobileMark 2007) secondo lo schema previsto da disciplinare fino ad un massimo di 3,5 punti per il lotto 1 e 3,0 punti per il lotto 2.

Secondo le modalità di test, precisate nella documentazione di gara, risulterebbe evidente una non congrua valutazione della durata complessiva dell'autonomia di prodotti che dispongano di due batterie sostituibili a favore invece di un prodotto che integri contemporaneamente due batterie.

A mero titolo di esempio, risulta infatti *che* ad un prodotto con batterie disgiunte che consenta una autonomia complessiva di 600 minuti (300 min per la batteria principale e 300 min per la batteria secondaria) non venga attribuito alcun punteggio migliorativo, mentre per un prodotto offerto che utilizzi contemporaneamente due batterie che consentano complessivamente una autonomia di 400 minuti (300 min. per la batteria principale e 100 min per la batteria secondaria) è prevista l'attribuzione di 1,2 punti per il lotto 1 e 1,0 punti per il lotto 2. In pratica verrà premiata una autonomia complessiva inferiore. Al fine quindi di rendere più equa l'attribuzione del punteggio tecnico migliorativo relativo all'autonomia e nell'interesse dell'utilizzatore finale, si chiede che il punteggio migliorativo sia attribuito sempre con il medesimo criterio, quindi in base alla somma dei due valori ottenuti con "batteria base" e con "batteria secondaria".

## Risposta

In riferimento all'assegnazione del punteggio premiante per l'autonomia dell'apparecchiatura con batteria secondaria, si conferma quanto indicato ai paragrafi 4.3.1.7 e 4.3.2.7 del Capitolato Tecnico: *“nel caso in cui la batteria secondaria sia utilizzabile nativamente insieme a quella base, la misura dell'autonomia dell'apparecchiatura deve essere riferita all'uso contemporaneo delle due batterie”* e si precisa che:

1. per un personal computer offerto che possa utilizzare congiuntamente due batterie (primaria e secondaria) verrà considerata, ai fini del punteggio premiante, l'autonomia complessiva relativa all'uso congiunto delle due batterie;
2. per un personal computer offerto che invece possa utilizzare la batteria secondaria esclusivamente in sostituzione di quella primaria, verrà considerata, ai fini del punteggio premiante, l'autonomia ottenuta con la sola batteria secondaria.

*Dott. Domenico Casalino*  
(L'Amministratore Delegato)